

N. R.G. 69777/2022



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

Il giudice, dott.ssa Roberta Nocella,

visto il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 18.11.2022,
letti i documenti,
rilevato, quanto alla richiesta di emissione di decreto *inaudita altera parte*, che la stessa meriti accoglimento limitatamente alla tutela immediata del diritto del ricorrente ad accedere alla procedura per il riconoscimento della protezione speciale (mentre sarà successivamente oggetto del giudizio l'accertamento della sussistenza degli stessi requisiti per l'ottenimento del permesso di soggiorno c.d. speciale ai sensi dell'art. 19 TUI). Infatti dagli atti risulta che il ricorrente aveva proposto istanza in data 1.04.2022 e che gli era stato fissato l'appuntamento per il 28.09.2022 con la richiesta di portare con sé, tra gli altri documenti, anche il passaporto in corso di validità; tuttavia egli è munito solo del documento d'identità costituito dalla "carta consolare" prodotta in copia sub doc. n. 3, con scadenza 9.02.23, e per tale ragione, a suo dire, il giorno dell'appuntamento sarebbe stato allontanato. Orbene, non vi è dubbio, quanto a una deliberazione sommaria del *fumus boni iuris* – relativamente, si ripete, al diritto di formalizzare l'istanza, dal momento che quello al rilascio del permesso di soggiorno c.d. speciale dovrà essere valutato più approfonditamente – che ai sensi dell'art. 9 co. 3 lett. a) DPR n. 394 del 1999 è previsto che, ai fini della richiesta del co. 1, lo straniero possa indicare il passaporto o altro documento equipollente da cui risulti la nazionalità, la data etc. l'anno e il luogo di nascita. Quanto al *periculum*, esso è *in re ipsa* nel fatto che, in assenza di qualsiasi permesso, il ricorrente rischierebbe il rimpatrio forzato. Alla luce di quanto affermato,

ordina

alla Questura di Roma – Ufficio Immigrazione di provvedere alla convocazione immediata ed alla formalizzazione dell'istanza del Sig. [REDACTED]

fissa

ai fini della conferma, revoca o modifica del suddetto provvedimento, nonché per ogni ulteriore determinazione, ai sensi dell'art. 669**bis** ss. c.p.c. l'udienza del 24.01.2023 ore 11,00, disponendo che parte ricorrente notifichi alla/e parte/i resistente/i il ricorso e il presente decreto nel termine perentorio del 18.12.2022 e che parte resistente si costituisca entro il 14.01.2023.

Si comunichi.

Roma, 23/11/2022

Il Giudice
Dott.ssa Roberta Nocella

